



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2014
(OR. en)**

9313/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0014 (COD)**

**TRANS 243
CODEC 1179**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	7935/1/14 TRANS 163 CODEC 836 REV 1 + 7872/14 TRANS 159 CODEC 809
n. doc. Comm.:	6012/13 TRANS 38 CODEC 225 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 - _Accordo politico

Si allega per le delegazioni la proposta in oggetto modificata in seguito all'esame da parte del gruppo "Trasporti terrestri" nella riunione del 24 aprile 2014, dei considerando, da un lato, e dei risultati della prima lettura del Parlamento europeo, dall'altro.

Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche al testo dell'orientamento generale, in particolare a seguito dell'"esercizio di allineamento" tra i tre testi del pilastro tecnico (direttiva sull'interoperabilità, direttiva sulla sicurezza e regolamento ERA).

Il nuovo testo figura in grassetto e, nella versione inglese, in testo barrato.

2013/0014 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

¹ GU C ... pag

² GU C ... pag

- (1) La progressiva creazione di uno spazio ferroviario europeo unico necessita di un'azione unionale in materia di regolamentazione applicabile alle ferrovie, sia per gli aspetti tecnici (interoperabilità), sia per gli aspetti legati alla sicurezza, in quanto si tratta di aspetti indissociabili che richiedono un livello più elevato di armonizzazione a livello di Unione. A questo riguardo, negli ultimi due decenni è stata adottata una legislazione ferroviaria specifica segnatamente nell'ambito dei tre pacchetti ferroviari, in particolare con la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.
- (2) Il perseguimento parallelo degli obiettivi di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria richiede un notevole lavoro tecnico che deve essere posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo, nel secondo pacchetto ferroviario del 2004 si è reso necessario creare, nel contesto istituzionale esistente e nel rispetto dell'equilibrio dei poteri all'interno dell'Unione, un'Agenzia ferroviaria europea che si occupi della sicurezza e dell'interoperabilità delle ferrovie ("l'Agenzia").
- (3) L'Agenzia ferroviaria europea è stata istituita in origine dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004³, per promuovere la creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere e contribuire al rilancio del settore ferroviario rafforzandone i vantaggi essenziali in materia di sicurezza.

Il quarto pacchetto ferroviario propone cambiamenti importanti volti a migliorare il funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico attraverso una modifica mediante rifusione della direttiva 2004/49/CE e della direttiva 2008/57/CE, entrambe direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia. Tali direttive prevedono in particolare l'attribuzione di compiti legati al rilascio di autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza a livello unionale, il che implica un ruolo più ampio dell'Agenzia. A causa dei notevoli cambiamenti riguardanti i compiti dell'Agenzia e la sua organizzazione interna, è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 881/2004 con un nuovo atto.

- (4) [...]

³ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

- (5) *[considerando da sopprimere in quanto ridondante visto il nuovo articolo 1 bis]*
- (6) [...]
- (7) L’Agenzia dovrebbe contribuire allo sviluppo di un'autentica cultura ferroviaria europea e costituire uno strumento essenziale di dialogo, consultazione e scambio di opinioni tra tutti gli attori del settore ferroviario, tenendo in debito conto le rispettive competenze di tali attori, nonché le caratteristiche tecniche del settore ferroviario. Nello svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni e pareri, l'Agenzia dovrebbe tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito ferroviario. Tali competenze dovrebbero essere rappresentate essenzialmente da professionisti del settore ferroviario e dalle autorità nazionali operanti nel settore, che dovrebbero formare gruppi di lavoro competenti e rappresentativi in seno all'Agenzia.
- (8) Per individuare gli effetti economici sul settore ferroviario e le conseguenze per la società, permettere ad altri soggetti, in particolare la Commissione, il consiglio direttivo e il direttore esecutivo, di prendere decisioni informate e gestire in modo più efficace le priorità di lavoro e l'assegnazione delle risorse all'interno dell'Agenzia, è opportuno che l'Agenzia si impegni maggiormente nell'attività di valutazione dell'impatto.

- (9) L'Agenzia dovrebbe fornire un supporto tecnico indipendente e obiettivo, in particolare alla Commissione. La direttiva [xx relativa all'interoperabilità del settore ferroviario] crea i presupposti per l'elaborazione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), mentre la direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie] crea i presupposti per l'elaborazione e la revisione dei metodi comuni di sicurezza (CSM), degli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e degli indicatori comuni di sicurezza (CSI). La continuità delle attività e l'evoluzione nel tempo delle STI, dei CSM, **dei CSI** e dei CST richiedono un quadro tecnico permanente e personale dedicato con competenze di alto livello all'interno di un organismo specializzato. A tal fine l'Agenzia dovrebbe avere la responsabilità di formulare all'indirizzo della Commissione raccomandazioni e pareri relativi all'elaborazione e alla revisione di STI, CSM e CST. L'Agenzia dovrebbe inoltre fornire un parere tecnico indipendente su richiesta delle **autorità** nazionali per la sicurezza e degli organismi di regolamentazione.
- (10) Per rendere più efficienti ed imparziali le procedure di rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie, è essenziale attribuire all'Agenzia un ruolo centrale nell'emissione dei certificati di sicurezza. Se l'area di attività è limitata ad un unico Stato membro, l'impresa ferroviaria dovrebbe avere la possibilità di scegliere se presentare la domanda di certificato di sicurezza all'Agenzia o all'autorità nazionale per la sicurezza. La direttiva riveduta [xx sulla sicurezza delle ferrovie] crea i presupposti per tale evoluzione.

- (11) Attualmente la direttiva 2008/57/CE prevede che per i veicoli ferroviari sia rilasciata un'autorizzazione alla messa in servizio in ciascuno Stato membro, tranne in casi specifici. La task force sull'autorizzazione dei veicoli istituita dalla Commissione nel 2011 ha discusso vari casi in cui fabbricanti e imprese ferroviarie hanno subito conseguenze negative a causa della durata e dei costi eccessivi del processo di autorizzazione e ha proposto una serie di miglioramenti. Poiché alcuni problemi sono dovuti alla complessità dell'attuale processo di autorizzazione dei veicoli, è opportuno semplificare tale processo e, se possibile, riunirlo in un'unica procedura. Ciascun veicolo ferroviario dovrebbe ricevere una sola autorizzazione. Se l'area di utilizzo si limita a una o più reti all'interno di un solo Stato membro, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di scegliere se presentare la propria domanda di autorizzazione di veicolo all'Agenzia o all'autorità nazionale per la sicurezza. Ciò assicurerebbe benefici tangibili per il settore riducendo i costi e la durata della procedura, e diminuirebbe il rischio di potenziali discriminazioni, in particolare nei confronti di nuove società che intendano inserirsi nel mercato ferroviario. La direttiva riveduta [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] crea i presupposti per tale evoluzione.
- (11 bis) La direttiva riveduta [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] non dovrebbe determinare un livello ridotto di sicurezza nel settore ferroviario dell'Unione europea. A tal riguardo è opportuno che l'Agenzia assuma la piena responsabilità delle autorizzazioni che rilascia, incluse le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.
- (11 ter) Per quanto riguarda la responsabilità del personale dell'Agenzia nello svolgimento dei compiti conferiti all'Agenzia, si dovrebbe applicare il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. L'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non dovrebbe comportare ritardi indebiti o restrizioni ingiustificate allo svolgimento dei procedimenti giudiziari nazionali. Nel caso di procedimenti giudiziari che interessano il personale dell'Agenzia, nei quali un membro del personale è invitato a comparire dinanzi a un tribunale nazionale, il consiglio direttivo dovrebbe decidere senza indebiti ritardi di revocare le sue immunità, purché tale revoca non comprometta gli interessi dell'Unione. Tale decisione dovrebbe essere debitamente motivata e poter essere sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.

- (11 quater) L'Agenzia dovrebbe cooperare lealmente con le autorità giudiziarie nazionali, in particolare nei casi in cui il suo coinvolgimento è necessario in quanto l'Agenzia ha esercitato i suoi compiti relativi all'autorizzazione di veicoli e ai certificati di sicurezza da essa rilasciati. Nel caso in cui all'Agenzia o a un membro del suo personale venga chiesto di fornire informazioni nel contesto di procedimenti nazionali pertinenti, l'Agenzia dovrebbe assicurare che tale richiesta di informazioni o, se necessario, tale partecipazione al procedimento sia trattata con la dovuta diligenza ed entro un periodo ragionevole. A tal fine, il consiglio direttivo dovrebbe adottare opportune procedure da utilizzare in tali situazioni.
- (12) Per favorire l'ulteriore sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico, in particolare fornendo le opportune informazioni ai clienti del trasporto merci e ai passeggeri e per evitare uno sviluppo frammentario di tali applicazioni, è necessario rafforzare il ruolo dell'Agenzia nel campo delle applicazioni telematiche. Essendo l'Agenzia un organismo più competente a livello di Unione, ad essa dovrebbe essere attribuito un ruolo preminente per assicurare uno sviluppo e un'implementazione coerenti di tutte le applicazioni telematiche. A tal fine, all'Agenzia dovrebbe essere affidata la funzione di autorità di sistema per le applicazioni telematiche e, in tale qualità, essa dovrebbe mantenere, monitorare e gestire tutti i corrispondenti requisiti dei sottosistemi a livello di UE.
- (13) Vista l'importanza del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) ai fini di uno sviluppo organico dello spazio ferroviario europeo unico e della sua sicurezza, e per evitare la frammentarietà del suo sviluppo, è necessario rafforzarne il coordinamento generale a livello di UE. Essendo l'Agenzia l'organismo più competente a livello di Unione, ad essa dovrebbe essere attribuito un ruolo più rilevante in questo campo per assicurare uno sviluppo coerente dell'ERTMS, contribuire a garantire la conformità delle attrezzature ERTMS alle specifiche in vigore e garantire il coordinamento tra i programmi di ricerca europei legati all'ERTMS e l'elaborazione delle specifiche tecniche sull'ERTMS. In particolare l'Agenzia dovrebbe impedire che i requisiti nazionali aggiuntivi in materia di ERTMS mettano in discussione la sua interoperabilità. **I requisiti nazionali incompatibili dovrebbero essere rimossi o applicati su base volontaria.**

- (13 bis) Inoltre, per rendere più efficienti e armonizzate a livello di UE le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra, è essenziale che l’Agenzia fornisca pareri pertinenti alle autorità nazionali per la sicurezza. La direttiva riveduta [xx relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario] crea i presupposti per tale evoluzione. Inoltre, l’Agenzia dovrebbe istituire un gruppo di lavoro degli organismi di valutazione della conformità notificati operanti nel settore del sistema ERTMS. La partecipazione di tali organismi dovrebbe essere incoraggiata il più possibile.
- (14) Le autorità nazionali competenti hanno di norma imposto corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza. Con i trasferimenti di competenze a livello di Unione, l’Agenzia dovrebbe essere autorizzata a imporre ai richiedenti il versamento di un corrispettivo per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di cui ai considerando precedenti. Il livello di tali corrispettivi dovrebbe essere **stimato** in modo da coprire l’intero costo dei servizi forniti, compresi, se del caso, i pertinenti costi derivanti dai compiti assegnati alle autorità nazionali per la sicurezza. Tali corrispettivi dovrebbero essere pari o inferiori alla media attuale per i servizi pertinenti.
- (15) Un obiettivo generale è effettuare in modo efficiente la nuova ripartizione delle funzioni e dei compiti tra le autorità nazionali per la sicurezza e l’Agenzia senza ridurre i livelli di sicurezza, attualmente elevati. A tal fine dovrebbero essere conclusi accordi di cooperazione fra l’Agenzia e le autorità nazionali per la sicurezza, comprendenti gli elementi di costo. L’Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti per le sue nuove funzioni e il calendario relativo all’assegnazione di queste risorse dovrebbe basarsi su esigenze chiaramente definite.

- (15 bis) Nell'elaborazione delle raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe tenere conto dei casi di reti isolate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione che richiedono una competenza specifica per motivi geografici o storici. Inoltre, quando l'attività è limitata a tali reti, dovrebbe essere possibile per il richiedente di certificati di sicurezza e autorizzazioni di veicoli effettuare le formalità necessarie a livello locale interagendo con le competenti autorità nazionali per la sicurezza. A tal fine, per ridurre gli oneri e i costi amministrativi, gli accordi di cooperazione conclusi tra l'Agenzia e le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza possono disporre l'opportuna assegnazione dei compiti, fatta salva la responsabilità ultima dell'Agenzia per il rilascio dell'autorizzazione o del certificato di sicurezza unico.
- (15 bis bis) Visto il patrimonio di know-how in possesso delle autorità nazionali, in particolare delle autorità nazionali per la sicurezza, all'Agenzia dovrebbe essere consentito di avvalersi in modo appropriato di tali conoscenze nel rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sua competenza. A tal fine è opportuno incoraggiare il distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.
- (16) La direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie] e la direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] prevedono l'esame delle misure nazionali per gli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità, nonché alla compatibilità con le norme sulla concorrenza. Tali direttive limitano anche la possibilità, per gli Stati membri, di adottare nuove norme nazionali. L'attuale sistema, in cui ancora sussiste un gran numero di norme nazionali, può essere all'origine di conflitti con le norme dell'Unione e creare il rischio di insufficiente trasparenza. Per assicurare la migrazione verso una normativa ferroviaria realmente trasparente e imparziale a livello di Unione europea, è necessario intensificare la graduale riduzione delle norme nazionali. A livello di Unione è essenziale un'opinione basata su competenze indipendenti e neutrali. A tal fine, occorre rafforzare il ruolo dell'Agenzia.

- (17) Il funzionamento, l'organizzazione e le procedure decisionali nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie variano notevolmente tra le diverse autorità nazionali per la sicurezza e i diversi organismi di valutazione della conformità notificati, con conseguenze negative per il buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tali conseguenze negative possono riguardare, in particolare, le piccole e medie imprese che desiderino inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali per la sicurezza e degli organismi di valutazione della conformità notificati per mezzo di audit e ispezioni, se del caso in cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento.
- (18) In materia di sicurezza è importante garantire la massima trasparenza possibile e una diffusione efficace delle informazioni. Un'analisi dei risultati, elaborata sulla base di indicatori comuni e in grado di mettere in relazione tutti i soggetti del settore, è uno strumento importante e dovrebbe essere effettuata. Per gli aspetti statistici è necessaria una stretta collaborazione con Eurostat.
- (19) L'Agenzia dovrebbe essere incaricata della pubblicazione, ogni due anni, di una relazione pertinente al fine di monitorare i progressi compiuti nel campo dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie. Viste le competenze tecniche e l'imparzialità dell'Agenzia, questa dovrebbe anche coadiuvare la Commissione nel controllo dell'attuazione della normativa unionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie.
- (20) L'interoperabilità della rete transeuropea dovrebbe essere potenziata e l'adozione dei nuovi progetti di investimento sostenuti dall'Unione dovrebbe rispettare l'obiettivo di interoperabilità stabilito nel regolamento n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE⁴. L'Agenzia è un'istituzione adeguata per contribuire a questi obiettivi. Per quanto riguarda l'implementazione dell'ERTMS e i progetti ERTMS, il ruolo dell'Agenzia dovrebbe includere l'aiuto al richiedente per l'attuazione di un progetto conforme alle STI relative al controllo-comando e al segnalamento.

⁴ GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

- (21) La manutenzione del materiale rotabile costituisce un elemento importante del sistema di sicurezza. Ad oggi non esiste un vero e proprio mercato europeo della manutenzione delle attrezzature ferroviarie a causa della mancanza di un sistema di certificazione delle officine di manutenzione. Tale situazione ha comportato costi supplementari per il settore e impone viaggi a vuoto. È quindi opportuno sviluppare e aggiornare gradualmente condizioni comuni per la certificazione delle officine di manutenzione e del soggetto responsabile della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci, e l'Agencia è l'organismo più adatto per proporre soluzioni adeguate alla Commissione.
- (22) Le qualifiche professionali richieste per la conduzione dei treni rappresentano un elemento importante sia per la sicurezza che per l'interoperabilità nell'Unione. Esse costituiscono inoltre un prerequisito per la libera circolazione dei lavoratori del settore ferroviario. La questione dovrebbe essere affrontata nel contesto esistente di dialogo sociale. L'Agencia dovrebbe fornire il supporto tecnico necessario perché tale aspetto sia tenuto in considerazione a livello di Unione europea.
- (23) L'Agencia dovrebbe facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali per la sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e gli organismi rappresentativi del settore ferroviario operanti a livello europeo, al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche, lo scambio di informazioni utili, la raccolta di dati relativi alle ferrovie e il monitoraggio dei risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario.
- (24) Per garantire la necessaria trasparenza e la parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, è bene che i documenti previsti per le procedure nelle aree dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie siano accessibili al pubblico. Lo stesso vale per le licenze, i certificati di sicurezza e gli altri documenti ferroviari pertinenti. L'Agencia dovrebbe mettere a disposizione un sistema efficiente di scambio e pubblicazione di tali informazioni.
- (25) La promozione dell'innovazione e della ricerca in materia di sicurezza ferroviaria è un compito importante che l'Agencia dovrebbe incoraggiare. A questo riguardo, l'assistenza finanziaria fornita nell'ambito delle attività dell'Agencia non dovrebbe comportare distorsioni nel relativo mercato.
- (26) Per migliorare l'efficienza del sostegno finanziario dell'Unione, la sua qualità e la compatibilità con le normative tecniche in materia, l'Agencia dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei progetti ferroviari.

- (27) Un'interpretazione corretta e uniforme della legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie, delle guide all'attuazione o delle raccomandazioni dell'Agenzia è un presupposto per un'applicazione efficace dell'acquis in ambito ferroviario e per il funzionamento del mercato ferroviario. L'Agenzia dovrebbe quindi impegnarsi attivamente nella formazione e nelle attività di chiarimento e orientamento a questo riguardo.
- (27 bis) Tenendo conto delle nuove competenze dell'Agenzia in relazione al rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza, emergerà un notevole bisogno di attività di formazione e pubblicazione in tali settori. È opportuno proporre alle autorità nazionali per la sicurezza di partecipare gratuitamente alle attività di formazione, ove possibile, in particolare nei casi in cui siano state coinvolte nella loro preparazione.
- (28) Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe avere personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati dai richiedenti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente; per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore ferroviario, è opportuno che sia assicurato un corretto equilibrio tra contratti di assunzione a breve e a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio e, tra gli altri, l'importo versato alle autorità nazionali per la sicurezza per il loro lavoro nel processo di autorizzazione dei veicoli e di certificazione di sicurezza, in linea con i pertinenti accordi di cooperazione e con le disposizioni dell'atto di esecuzione riguardante la determinazione dei diritti e dei corrispettivi.
- (29) Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio direttivo dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di predisporre il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione.

Oltre al consiglio direttivo, che dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia, è opportuno istituire un comitato esecutivo di ridotte dimensioni, coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio, preparando adeguatamente le riunioni del consiglio direttivo e supportandone il processo decisionale. Le competenze del comitato esecutivo dovrebbero essere definite in un mandato adottato dal consiglio direttivo e possono comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio direttivo.

(30) Al fine di garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio direttivo, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto. I rappresentanti di settore dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello unionale, riferita alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura, all'industria ferroviaria, ai sindacati dei lavoratori, ai passeggeri e ai clienti del trasporto merci.

(30 bis) ⁵

(31) [...]

(32) È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza possano usufruire dei mezzi di tutela necessari in modo indipendente e imparziale. Dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso.

(32 bis) In caso di disaccordo tra l'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza riguardanti il rilascio di certificati di sicurezza o autorizzazioni di veicoli, dovrebbe essere istituita una procedura di arbitrato in modo tale che le decisioni vengano prese in modo concertato e cooperativo.

⁵ La Commissione ha una riserva sulla soppressione del presente considerando, poiché ritiene necessario fornire orientamenti al consiglio direttivo.

- (33) Una prospettiva strategica più ampia in relazione alle attività dell'Agenzia sarebbe utile ai fini di una pianificazione e gestione più efficaci delle sue risorse e contribuirebbe a migliorare la qualità dei risultati da essa prodotti. Ciò è confermato e rafforzato dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, il consiglio direttivo dovrebbe adottare e aggiornare periodicamente, previa opportuna consultazione delle parti interessate, un unico documento di programmazione contenente i programmi di lavoro annuale e pluriennale.
- (33 bis) Nel caso in cui venga assegnato all'Agenzia un nuovo compito in relazione all'interoperabilità e alla sicurezza dei sistemi ferroviari in seguito all'adozione del documento di programmazione, il consiglio direttivo dovrebbe, se necessario, modificare il documento di programmazione per includere anche questo nuovo compito, previa analisi delle conseguenze sulle risorse umane e di bilancio.
- (34) I lavori dell'Agenzia dovrebbero essere condotti in modo trasparente. Dovrebbe essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, dovrebbe poter richiedere un'audizione del direttore esecutivo dell'Agenzia e ricevere la relazione annuale di attività dell'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe inoltre applicare la pertinente legislazione unionale in materia di accesso del pubblico ai documenti.
- (35) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi unionali ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁶, dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe essere soggetta anche all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode⁷.

⁶ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁷ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(36) Poiché gli scopi dell'azione proposta, vale a dire l'istituzione di un organismo specializzato incaricato di elaborare soluzioni comuni in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere collettivo delle attività da svolgere, essere realizzati meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) [...]

(38) Per garantire l'attuazione degli articoli 21 e 22 del presente regolamento riguardanti l'esame dei progetti di norme nazionali e delle norme in vigore, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 29 e 30 riguardanti il controllo delle autorità nazionali per la sicurezza e degli organismi di valutazione della conformità notificati, nonché l'attuazione dell'articolo 51 riguardante la fissazione del regolamento interno della commissione di ricorso, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione.

Alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione anche per garantire l'applicazione dell'articolo 73 riguardante la determinazione dei diritti e dei corrispettivi che l'Agenzia è autorizzata a riscuotere per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli e dei certificati di sicurezza.

È opportuno che i diritti e i corrispettivi siano fissati in modo trasparente, equo ed uniforme in cooperazione con gli Stati membri e non compromettano la competitività delle settore ferroviario europeo. Dovrebbero fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle imprese e non dovrebbero comportare oneri finanziari inutili per le società.

Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(39) [...]

- (40) Per rispettare le indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea approvati nel luglio 2012 dal gruppo di lavoro interistituzionale con l'obiettivo di razionalizzare le attività delle agenzie e renderne più efficaci le attività, è necessario per il corretto funzionamento dell'Agenzia dare applicazione a taluni principi stabiliti relativamente alla governance della stessa.
- (41) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
-

CAPO 1

PRINCIPI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ("Agenzia").
2. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) l'istituzione e i compiti dell'Agenzia;
 - b) i compiti degli Stati membri nel contesto del presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostiene l'istituzione dello spazio ferroviario europeo unico e, in particolare, gli obiettivi connessi:
 - a) all'interoperabilità nel sistema ferroviario dell'Unione, oggetto della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];
 - b) alla sicurezza del sistema ferroviario nell'Unione, oggetto della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie];
 - c) alla certificazione dei macchinisti dei treni, oggetto della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità⁸.

⁸ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

Articolo 1 bis

Obiettivi dell'Agenzia

L'obiettivo dell'Agenzia è contribuire alla realizzazione e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, garantendo un livello elevato di sicurezza e interoperabilità e migliorando al contempo la concorrenzialità del settore ferroviario. In particolare, l'Agenzia contribuisce, sul piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione europea attraverso il miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari e l'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo.

L'obiettivo dell'Agenzia è anche seguire lo sviluppo delle norme ferroviarie nazionali e sostenere il funzionamento delle autorità nazionali che operano nei settori dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie.

Ove previsto dalle direttive sulla sicurezza e sull'interoperabilità, l'Agenzia svolge il ruolo di autorità europea responsabile del rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari e tipi di veicoli e del rilascio di certificati di sicurezza per le imprese ferroviarie.

Nel perseguire tali obiettivi, l'Agenzia tiene pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea e dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi.

Articolo 2

Status giuridico

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare può acquisire o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

3. L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

3 bis. La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia ricade esclusivamente sull'Agenzia.

Articolo 3

Tipi di atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

- a) formulare raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 11, 13, 14, 15, 30, 31, 32 e 33;
- b) formulare raccomandazioni all'attenzione degli Stati membri in merito all'applicazione dell'articolo 30;
- c) emettere pareri all'attenzione della Commissione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 38, e delle autorità competenti degli Stati membri a norma degli articoli 9, 21 e 22;
- c bis) formulare raccomandazioni all'attenzione delle autorità nazionali per la sicurezza a norma dell'articolo 29, paragrafo 4;
- d) emettere decisioni a norma degli articoli 12, 16 e 17;
- e) emettere pareri sui metodi accettabili di rispondenza a norma dell'articolo 15;
- f) emettere documenti tecnici a norma dell'articolo 15;
- f bis) emettere pareri all'attenzione delle autorità nazionali per la sicurezza a norma dell'articolo 29, paragrafo 18;
- g) emettere relazioni di audit a norma degli articoli 29 e 30;
- h) emettere orientamenti e altri documenti non vincolanti che facilitino l'applicazione della legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie a norma degli articoli 11, 15 e 24.

CAPO 2

METODI DI LAVORO

Articolo 4

Creazione e composizione dei gruppi di lavoro e di altri gruppi

1. L'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro incaricati di elaborare raccomandazioni e, se del caso, orientamenti, riguardanti in modo particolare specifiche tecniche di interoperabilità (STI), obiettivi di sicurezza comuni (CST), metodi di sicurezza comuni (CSM) e per l'utilizzo degli indicatori comuni di sicurezza (ICS).
L'Agenzia può istituire gruppi di lavoro in altri casi debitamente giustificati su richiesta della Commissione o del comitato istituito dall'articolo 75 o su propria iniziativa, previa consultazione della Commissione.
I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'Agenzia.

2. L'Agenzia istituisce i gruppi di lavoro composti da:
 - rappresentanti designati dalle autorità nazionali competenti per i gruppi di lavoro a cui desiderano partecipare;
 - professionisti del settore ferroviario selezionati dall'Agenzia sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 3. Essa garantisce un'adeguata rappresentanza dei settori dell'industria e degli utilizzatori che potrebbero essere interessati dalle misure che la Commissione potrebbe proporre sulla base delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia al suo indirizzo.

L'Agenzia può, se necessario, nominare nei gruppi di lavoro esperti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni internazionali la cui competenza nel settore in questione è riconosciuta. Il personale dell'Agenzia non può essere nominato nei gruppi di lavoro.

3. Ogni organismo rappresentante di cui all'articolo 34, paragrafo 2, comunica all'Agenzia l'elenco degli esperti più qualificati abilitati a rappresentarlo in ciascun gruppo di lavoro e lo aggiorna periodicamente.

4. Quando le attività di tali gruppi di lavoro hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore, i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori partecipano ai gruppi di lavoro pertinenti in qualità di membri a tutti gli effetti.
 5. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dei gruppi di lavoro, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio direttivo, sono a carico dell'Agenzia.
 6. [...]
 7. [...]
- 7 bis. L'Agenzia tiene debitamente conto dei risultati dei gruppi di lavoro al momento di elaborare le raccomandazioni e gli orientamenti di cui al paragrafo 1.
- 7 ter. L'Agenzia istituisce altri gruppi ai fini degli articoli 20 e 25 e dell'articolo 34, **paragrafo 1**.
- 7 quater. Inoltre, l'Agenzia può istituire altri gruppi **conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, e** in casi debitamente giustificati su richiesta della Commissione o del comitato istituito dall'articolo 75 o su propria iniziativa.
- 7 quinquies. I lavori dei gruppi di lavoro e degli altri gruppi sono trasparenti. Il consiglio direttivo adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Consultazione delle parti sociali

Quando le attività di cui agli articoli 11, 13, 15 e 32 hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia consulta le parti sociali nell'ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE⁹. Se lo desiderano, le parti sociali possono fornire una risposta entro tre mesi.

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato di dialogo settoriale sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui dall'articolo 75.

Articolo 6

Consultazione dei clienti del trasporto ferroviario di merci e dei passeggeri

Quando le attività di cui agli articoli 11 e 15 hanno un impatto diretto sui clienti del trasporto ferroviario di merci e sui passeggeri, l'Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi. Se lo desiderano, i clienti del trasporto ferroviario di merci e i passeggeri possono fornire una risposta entro tre mesi.

L'elenco degli organismi da consultare è stilato dalla Commissione con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 75.

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie proposte alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue proposte. I pareri formulati dagli organismi interessati sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 75.

⁹ Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27).

Valutazione dell'impatto

1. L'Agenzia effettua una valutazione d'impatto delle raccomandazioni e dei pareri da essa formulati. Il consiglio direttivo adotta una metodologia di valutazione dell'impatto basata sulla metodologia della Commissione. L'Agenzia si mantiene in contatto con la Commissione per garantire che il lavoro svolto al riguardo in seno alla Commissione sia tenuto in debita considerazione.
2. Prima di includere un'attività nel documento di programmazione adottato dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, l'Agenzia effettua una valutazione preliminare indicando:
 - a) le questioni da affrontare e le probabili soluzioni;
 - b) il grado di necessità di un'azione specifica, compresa la formulazione di una raccomandazione o di un parere dell'Agenzia;
 - c) il contributo previsto dell'Agenzia alla soluzione del problema.

Inoltre, ogni attività e ogni progetto da includere nel documento di programmazione sono sottoposti preventivamente a un'analisi dell'efficienza, singolarmente e insieme ad ogni altra attività e progetto, al fine di assicurare il migliore utilizzo del bilancio e delle risorse dell'Agenzia.

3. L'Agenzia può effettuare una valutazione ex post della legislazione emanata in risposta alle sue raccomandazioni.
4. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia i dati necessari per la valutazione d'impatto, ove disponibili.

Articolo 8

Studi

Se necessario ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia fa svolgere studi, coinvolgendo se del caso i gruppi di lavoro e altri gruppi di cui all'articolo 4, e li finanzia mediante il proprio bilancio.

Articolo 9

Pareri

1. Su richiesta degli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico¹⁰, l'Agenzia emette pareri, in particolare relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi.
2. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emette pareri relativamente alle modifiche di qualsiasi atto adottato sulla base della direttiva [xx sull'interoperabilità del sistema ferroviario] o della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie], segnatamente nei casi in cui sia segnalata una presunta carenza.
3. I pareri menzionati nei paragrafi precedenti e in altri articoli del presente regolamento sono formulati dall'Agenzia il prima possibile, e al più tardi entro il termine di due mesi dalla ricezione della richiesta, se non diversamente concordato con le parti richiedenti. I pareri sono resi pubblici dall'Agenzia entro il termine di un mese dopo la loro formulazione in una versione privata di tutto il materiale commerciale riservato.

¹⁰ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

Articolo 10

Visite presso gli Stati membri

1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare ai sensi degli articoli 12, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 e 38, e per assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni a norma del TFUE, segnatamente nella valutazione dell'effettiva attuazione del pertinente diritto dell'Unione, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente agli orientamenti, ai metodi di lavoro e alle procedure adottati dal consiglio direttivo.
 2. Previa consultazione dello Stato membro interessato, l'Agenzia informa quest'ultimo per tempo della visita prevista, comunicando l'identità dei funzionari dell'Agenzia cui ha dato mandato e la data di inizio e la durata prevista della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo, dalla quale risultino l'oggetto e lo scopo della visita.
 3. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.
 4. L'Agenzia redige una relazione su ciascuna visita e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.
 5. I paragrafi precedenti lasciano impregiudicate le ispezioni di cui all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 30, paragrafo 6.
- 5 bis. Le spese di viaggio e di soggiorno e altre spese sostenute dal personale dell'Agenzia sono coperte dall'Agenzia.

CAPO 3

COMPITI LEGATI ALLA SICUREZZA FERROVIARIA

Articolo 11

Supporto tecnico – raccomandazioni sulla sicurezza ferroviaria

1. L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente agli indicatori comuni di sicurezza (ICS), ai metodi comuni di sicurezza (CSM) e agli obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia formula anche raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente alla revisione periodica degli ICS, dei CSM e dei CST.
2. L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, relativamente ad altre misure in materia di sicurezza, tenendo conto dell'esperienza acquisita.
- 2 bis. L'Agenzia sviluppa orientamenti per assistere le autorità nazionali per la sicurezza in merito al controllo delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e di altri soggetti, conformemente all'articolo 16 bis della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].
- 2 ter. L'Agenzia può formulare raccomandazioni sui CSM riguardanti elementi del sistema di gestione della sicurezza che devono essere armonizzati a livello di Unione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].
3. L'Agenzia può emanare orientamenti e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza ferroviaria, compresa l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle norme nazionali che possono essere eliminate a seguito dell'adozione e/o revisione dei CSM.

Articolo 12

Certificati di sicurezza

L'Agenzia rilascia, rinnova, sospende e modifica certificati di sicurezza unici e coopera a tale riguardo con le autorità nazionali per la sicurezza ai sensi dell'articolo 10 e 17 della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].

L'Agenzia limita o revoca certificati di sicurezza unici e coopera a tale riguardo con le autorità nazionali per la sicurezza ai sensi dell'articolo 16 bis della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].

Articolo 13

Manutenzione dei veicoli

1. L'Agenzia assiste la Commissione in relazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].
 2. L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione ai **fini** dell'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].
 3. L'Agenzia analizza ogni eventuale misura alternativa decisa ai sensi dell'articolo 15 della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie] **e include i risultati della sua analisi** nella relazione di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del presente regolamento.
- 3 bis. L'Agenzia sostiene e, su richiesta, coordina le autorità nazionali per la sicurezza nelle attività di vigilanza dei soggetti responsabili della manutenzione di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].

Articolo 13 bis

Cooperazione con gli organismi investigativi nazionali

L'Agenzia coopera con gli organismi investigativi nazionali conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 bis, all'articolo 21, paragrafi 1, 2, 5 e 7, e all'articolo 25 della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].

Articolo 14

Trasporto di merci pericolose per ferrovia

L'Agenzia segue gli sviluppi della legislazione riguardante il trasporto di merci pericolose per ferrovia ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e assicura, insieme alla Commissione, che tali sviluppi siano coerenti con la legislazione riguardante l'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni essenziali. A tal fine, l'Agenzia assiste la Commissione e può formulare raccomandazioni, su richiesta della Commissione o su sua propria iniziativa.

¹¹ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

CAPO 4

COMPITI LEGATI ALL'INTEROPERABILITÀ

Articolo 15

Supporto tecnico nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria

1. L'Agenzia:
 - a) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle STI e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];
 - b) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito ai modelli da utilizzare per la dichiarazione "UE" di verifica e ai documenti del fascicolo tecnico di accompagnamento, **ai fini dell'**articolo 15, paragrafo 7, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];
 - c) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche relative ai registri e alla loro revisione, **ai fini degli** articoli 43, 44 e 45 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];
 - d) formula pareri che costituiscono metodi accettabili di rispondenza in merito alle carenze delle STI, in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], e li presenta alla Commissione;
 - e) su richiesta della Commissione, formula pareri all'attenzione della stessa in merito alle richieste di non applicazione delle STI da parte degli Stati membri, in conformità all'articolo 7 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];
 - f) emana documenti tecnici in conformità all'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];

f bis) formula pareri all'attenzione delle autorità nazionali per la sicurezza al fine di garantire uno sviluppo coerente dell'ERTMS nell'Unione in forza dell'articolo 18, paragrafi 2 bis e 2 ter, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];

g) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle condizioni di lavoro di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali;

g bis) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in relazione agli standard armonizzati che devono essere elaborati dagli organismi di normalizzazione europei. Possono essere compresi gli standard relativi ai pezzi di ricambio intercambiabili in grado di migliorare il livello di interoperabilità e di sicurezza del sistema ferroviario dell'UE, nonché ai componenti critici per la sicurezza.

2. Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g bis), l'Agenzia:

a) provvede all'adeguamento delle STI e delle specifiche dei registri al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale;

b) provvede al coordinamento fra, da un lato, l'elaborazione e l'aggiornamento delle STI e, dall'altro, l'elaborazione di eventuali norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione.

3. L'Agenzia può emanare orientamenti e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in materia di interoperabilità ferroviaria, compresa l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle norme nazionali che possono essere eliminate a seguito dell'adozione e/o revisione delle STI.

4. In caso di inadempimento di requisiti essenziali da parte dei componenti di interoperabilità, l'Agenzia assiste la Commissione conformemente all'articolo 11 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].

Articolo 16

Autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli

L'Agenzia rilascia, rinnova, modifica, sospende e revoca le autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari da essa rilasciate e coopera a tale riguardo con le autorità nazionali per la sicurezza in conformità all'articolo 20 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].

Articolo 17

Autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli

L'Agenzia rilascia, rinnova, modifica, sospende e revoca autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli da essa rilasciate in conformità all'articolo 22 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].

Articolo 18

Messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra

L'Agenzia formula pareri all'attenzione delle autorità nazionali per la sicurezza riguardanti l'installazione dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra che prevedono l'uso di sistemi ETCS e/o GSMR, conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 bis e 2 ter, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].

Articolo 19

Applicazioni telematiche

1. L'Agenzia funge da autorità di sistema per assicurare lo sviluppo coordinato delle applicazioni telematiche nell'Unione, conformemente alle pertinenti STI. A tal fine, l'Agenzia mantiene, monitora e gestisce i corrispondenti requisiti dei sottosistemi.
2. L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica di tali specifiche. A tal fine, l'Agenzia istituisce, tiene e aggiorna un registro delle richieste di modifica delle specifiche relative alle applicazioni telematiche e del relativo status, con le pertinenti giustificazioni.

3. L'Agenzia elabora e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni delle specifiche relative alle applicazioni telematiche.
4. L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'implementazione delle applicazioni telematiche in conformità alle STI pertinenti.

Articolo 20

Sostegno agli organismi di valutazione della conformità notificati

1. L'Agenzia sostiene le attività degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 27 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]. Tale sostegno comprende in particolare l'elaborazione di orientamenti per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della direttiva [xx sull'interoperabilità del sistema ferroviario] e l'elaborazione di orientamenti per la procedura di verifica CE di cui agli articoli 10 e 15 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].
2. L'Agenzia può agevolare la cooperazione degli organismi di valutazione della conformità notificati, conformemente all'articolo 41 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] e, in particolare, svolge la funzione di segretariato tecnico del loro gruppo di coordinamento.

CAPO 5

COMPITI LEGATI ALLE NORME NAZIONALI

Articolo 21

Esame dei progetti di norme nazionali

1. L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui li ha ricevuti, i progetti di norme nazionali sottoposti alla sua attenzione a norma dei seguenti articoli:
 - a) articolo 8, paragrafo 4, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie];
 - b) articolo 14, paragrafo 4, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].

In questo periodo, l'Agenzia si scambia informazioni pertinenti con lo Stato membro interessato, consulta, se del caso, i pertinenti soggetti interessati, e successivamente informa il suddetto Stato membro in merito ai risultati dell'esame.

2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e delle STI in vigore e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di cui all'articolo 23. Se l'Agenzia non informa la Commissione e lo Stato membro interessato entro due mesi dalla ricezione del progetto di norme nazionali, la sua valutazione si considera positiva, a meno che non sia stato convenuto un periodo più lungo con lo Stato membro interessato.
3. Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia informa lo Stato membro interessato e ne chiede la posizione in merito a tale valutazione. Dopo tale scambio di opinioni con lo Stato membro interessato entro il periodo massimo di un mese, l'Agenzia:

- a) emana un parere all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui precisa i motivi per i quali è opportuno che la norma in questione non entri in vigore e/o non sia applicata;
- b) informa la Commissione della sua valutazione negativa, precisando i motivi per i quali è opportuno che la norma in questione non entri in vigore e/o non sia applicata.

Ciò lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di adottare una nuova norma nazionale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie] e dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].

4. Entro due mesi lo Stato membro interessato informa la Commissione della sua posizione sul suddetto parere, comprese le sue motivazioni in caso di disaccordo.

4 bis. Se le motivazioni fornite non sono giudicate sufficienti o se non viene fornita alcuna motivazione, e qualora lo Stato membro adotti la norma in questione senza tenere in sufficiente considerazione il parere di cui al paragrafo 3, la Commissione può adottare all'indirizzo dello Stato membro interessato una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione della norma in questione in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Articolo 22

Esame delle norme nazionali in vigore

1. L'Agenzia esamina, entro due mesi dalla data in cui le ha ricevute, le norme nazionali notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] e dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].

In questo periodo, l'Agenzia si scambia informazioni pertinenti con lo Stato membro interessato e successivamente informa il suddetto Stato membro in merito ai risultati dell'esame.

2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e delle STI in vigore e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario tra gli Stati membri, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. In tal caso, la Commissione convalida la norma nel sistema informatico di cui all'articolo 23. Se l'Agenzia non informa la Commissione e lo Stato membro interessato entro due mesi dalla ricezione delle norme nazionali, la sua valutazione si considera positiva, a meno che non sia stato convenuto un periodo più lungo con lo Stato membro interessato.
3. Se l'esame di cui al paragrafo 1 dà luogo a una valutazione negativa, l'Agenzia informa lo Stato membro interessato e ne chiede la posizione in merito a tale valutazione. Dopo tale scambio di opinioni con lo Stato membro interessato entro il periodo massimo di un mese, l'Agenzia:
 - a) emana un parere all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui indica i motivi per i quali è opportuno che la norma in questione sia modificata o abrogata;
 - b) informa la Commissione della sua valutazione negativa, precisando i motivi per i quali è opportuno che la norma in questione sia modificata o abrogata.
4. Entro due mesi lo Stato membro interessato informa la Commissione della sua posizione sul suddetto parere, comprese le sue motivazioni in caso di disaccordo. Se le motivazioni fornite non sono giudicate sufficienti o se non viene fornita alcuna motivazione, la Commissione può adottare all'indirizzo dello Stato membro interessato una decisione in cui chiede la modifica o l'abrogazione della norma in questione in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
5. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui l'Agenzia rileva che una qualsiasi norma nazionale, notificata o no, è superflua o in conflitto con i CSM, i CST, le STI o qualsiasi altra norma dell'Unione in ambito ferroviario.

Articolo 23

Sistema informatico da utilizzare per la notifica e la classificazione delle norme nazionali

1. L'Agenzia gestisce un sistema informatico specifico contenente le norme nazionali di cui agli articoli 21 e 22 e le rende accessibili alle parti interessate, se del caso, a fini di consultazione.
2. Gli Stati membri notificano all'Agenzia e alla Commissione le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, servendosi del sistema informatico di cui al paragrafo 1. L'Agenzia pubblica le norme in tale sistema, compreso lo stato del loro esame, e utilizza detto sistema per informare la Commissione ai sensi degli articoli 21 e 22.
3. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità all'articolo 14, paragrafo 8, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]. A tal fine, essa utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'Agenzia classifica le norme nazionali notificate in conformità all'articolo 8 e all'allegato IA della direttiva [xx direttiva sulla sicurezza delle ferrovie], tenendo conto degli sviluppi della legislazione UE. A tal fine, l'Agenzia elabora uno strumento di gestione delle norme destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri per semplificare le rispettive normative nazionali. L'Agenzia utilizza il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo per pubblicare lo strumento di gestione delle norme.

CAPO 6

COMPITI LEGATI AL SISTEMA EUROPEO DI GESTIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO (ERTMS)

Articolo 24

Autorità di sistema per l'ERTMS

1. L'Agenzia funge da autorità di sistema per assicurare lo sviluppo coordinato dell'ERTMS nell'Unione, conformemente alle pertinenti STI. A tal fine, l'Agenzia mantiene, monitora e gestisce i corrispondenti requisiti dei sottosistemi, comprese le specifiche tecniche per l'ETCS e il GSM-R.
2. L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche dell'ERTMS. A tal fine, l'Agenzia istituisce, tiene e aggiorna autonomamente un registro delle richieste di modifica delle specifiche relative all'ERTMS e del relativo status, con le pertinenti giustificazioni.
3. L'elaborazione di nuove versioni delle specifiche tecniche dell'ERTMS non deve andare a scapito dell'implementazione dell'ERTMS, della stabilità delle specifiche (necessaria per ottimizzare la produzione di attrezzature ERTMS), dell'utile sugli investimenti per le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e le amministrazioni proprietarie dei veicoli, e della pianificazione efficiente dell'implementazione dell'ERTMS.
4. L'Agenzia realizza e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni dell'ERTMS con l'obiettivo di assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli attrezzati con versioni diverse e di creare incentivi per un'implementazione rapida e coordinata delle versioni in vigore.
5. In conformità all'articolo 5, paragrafo 9, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], l'Agenzia provvede affinché le versioni successive delle attrezzature ERTMS siano tecnicamente compatibili con le versioni precedenti.

6. L'Agenzia elabora e distribuisce gli orientamenti pertinenti sull'applicazione per le parti interessate e la documentazione esplicativa riguardante le specifiche tecniche dell'ERTMS.

Articolo 25

Gruppo di lavoro per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati

1. L'Agenzia crea e presiede un gruppo di lavoro per l'ERTMS degli organismi di valutazione della conformità notificati di cui all'articolo 27, paragrafo 7, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].
Il gruppo di lavoro verifica l'applicazione uniforme della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 9 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] e delle procedure di verifica "CE" di cui all'articolo 10 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], eseguite dagli organismi di valutazione della conformità notificati.
2. Ogni anno, l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sulle attività del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1; in tale relazione sono incluse le statistiche sulla partecipazione alle attività del gruppo di lavoro da parte dei rappresentanti degli organismi di valutazione della conformità notificati.
3. L'Agenzia valuta l'applicazione della procedura di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e della procedura di verifica "CE" per le attrezzature ERTMS e ogni due anni presenta una relazione in cui, se opportuno, propone alla Commissione miglioramenti da apportare.

Articolo 26

Compatibilità tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra

1. a) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1 quinquies, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], l'Agenzia può assistere i richiedenti prima di rilasciare l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, su richiesta delle stesse, verificando la compatibilità tecnica tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra.

- b) Fatto salvo l'articolo 16 bis della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie] e dopo aver rilasciato un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, l'Agenzia può assistere le imprese ferroviarie, prima di utilizzare un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, su richiesta delle stesse, verificando la compatibilità operativa tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra. A tal fine, l'Agenzia coopera con le pertinenti autorità nazionali per la sicurezza.
2. Se l'Agenzia rileva il rischio di mancata compatibilità tecnica ed operativa tra reti e veicoli dotati di attrezzature ERTMS nel contesto di specifici progetti ERTMS, può chiedere ai soggetti appropriati, in particolare a fabbricanti, organismi di valutazione della conformità notificati, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, amministrazioni proprietarie dei veicoli e autorità nazionali per la sicurezza, di fornire informazioni aventi rilevanza ai fini delle procedure applicate per la verifica "CE" e per la messa in servizio, e delle condizioni operative. L'Agenzia informa la Commissione di tale rischio e, se necessario, le raccomanda misure appropriate.

Articolo 27

Sostegno all'implementazione dell'ERTMS e a progetti ERTMS

1. L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'implementazione dell'ERTMS in conformità al piano di implementazione dell'UE in vigore. Su richiesta della Commissione, facilita il coordinamento dell'implementazione dell'ERTMS lungo i corridoi di trasporto transeuropei e i corridoi ferroviari merci previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010¹².
2. L'Agenzia assicura il monitoraggio tecnico dei progetti finanziati dall'Unione per l'implementazione dell'ERTMS; tale monitoraggio comprende, se del caso senza indebiti ritardi nel processo, l'analisi dei documenti di gara al momento delle gare d'appalto. L'Agenzia inoltre assiste, se necessario, i beneficiari dei fondi dell'Unione onde garantire la piena conformità delle soluzioni tecniche realizzate nei progetti alle STI relative al controllo-comando e segnalamento, e quindi la piena interoperabilità di tali soluzioni.

¹² GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

Accreditamento dei laboratori

1. L'Agenzia agevola, in particolare attraverso l'elaborazione di orientamenti appropriati che mette a disposizione degli organismi di accreditamento, l'accREDITAMENTO armonizzato dei laboratori ERTMS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

- 1 bis. L'Agenzia informa gli Stati membri e la Commissione in caso di non conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione all'accREDITAMENTO dei laboratori ERTMS.

2. L'Agenzia può partecipare in qualità di osservatore alle valutazioni inter pares prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008.

¹³ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

CAPO 7

COMPITI LEGATI AL MONITORAGGIO DELLO SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO

Articolo 29

Monitoraggio del funzionamento e dei processi decisionali delle autorità nazionali per la sicurezza

1. Per svolgere i compiti ad essa affidati e per assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del TFUE, l'Agenzia tiene sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali delle autorità nazionali per la sicurezza effettuando audit e ispezioni a nome della Commissione.

2. L'Agenzia ha il diritto di sottoporre ad audit:
 - a) la capacità delle autorità nazionali per la sicurezza di assolvere compiti legati alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie;
 - b) l'efficacia del monitoraggio, da parte delle autorità nazionali per la sicurezza, dei sistemi di gestione della sicurezza dei soggetti di cui all'articolo 16 bis della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].

Il consiglio direttivo adotta la politica, i metodi di lavoro e le procedure, nonché le modalità pratiche per l'applicazione del presente paragrafo, ivi comprese, se del caso, le modalità relative alla consultazione con gli Stati membri prima della pubblicazione delle informazioni.

L'Agenzia promuove l'inclusione nelle squadre di audit di revisori qualificati provenienti da autorità nazionali per la sicurezza non soggette all'effettivo audit. A tal fine l'Agenzia predispone un elenco di revisori qualificati e, quando ciò sia necessario, fornisce loro una formazione.

3. L'Agenzia elabora relazioni di audit e le invia all'autorità nazionale per la sicurezza interessata, allo Stato membro interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit contiene, in particolare, l'elenco delle eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti.

4. Se l'Agenzia reputa che le carenze di cui al paragrafo 3 impediscano all'autorità nazionale per la sicurezza in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, essa raccomanda all'autorità nazionale per la sicurezza di attuare gli opportuni provvedimenti entro un termine da definirsi tenendo conto della rilevanza della carenza. Lo Stato membro interessato è tenuto informato dall'Agenzia in merito a tale raccomandazione.
5. Se un'autorità nazionale per la sicurezza è in disaccordo con la raccomandazione dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 o non adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 o se, in risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un'autorità nazionale per la sicurezza non fornisce alcuna risposta entro il termine di 3 mesi dalla ricezione della raccomandazione stessa, l'Agenzia informa la Commissione.
- 5 bis. La Commissione informa dello Stato membro interessato e ne chiede la posizione in merito alla suddetta raccomandazione. Se le risposte fornite non sono giudicate sufficienti o se lo Stato membro non fornisce alcuna risposta entro 3 mesi dalla richiesta della Commissione, la Commissione può, entro il termine di sei mesi, intraprendere azioni appropriate relative ai provvedimenti da attuare a seguito dell'audit, in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2, se del caso.
6. L'Agenzia è anche autorizzata ad effettuare ispezioni annunciate presso le autorità nazionali per la sicurezza allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del funzionamento delle stesse e in particolare allo scopo di esaminare documenti, processi e dati in relazione con i compiti di cui alla direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie]. Le ispezioni possono essere decise di volta in volta o effettuate in base a un piano elaborato dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione, allo Stato membro interessato e all'autorità nazionale per la sicurezza interessata una relazione su ciascuna ispezione.

La politica, i metodi di lavoro e la procedura di effettuazione delle ispezioni sono adottati dal consiglio direttivo.

Monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità notificati

1. Ai fini dell'articolo 37 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], l'Agenzia sostiene la Commissione nel controllo degli organismi di valutazione della conformità notificati fornendo assistenza agli organismi di accreditamento e alle autorità nazionali pertinenti e in occasione di audit e ispezioni, come previsto nei paragrafi 2-6.
2. L'Agenzia sostiene l'accREDITAMENTO armonizzato degli organismi di valutazione della conformità notificati, in particolare fornendo agli organismi di accREDITAMENTO opportuni orientamenti relativi ai criteri e alle procedure di valutazione volti a stabilire se gli organismi notificati soddisfino i requisiti di cui al capo VI della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], attraverso l'infrastruttura europea di accREDITAMENTO riconosciuta dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
3. Nel caso di organismi di valutazione della conformità notificati che non sono accREDITATI ai sensi dell'articolo 23 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], l'Agenzia può effettuare un audit al fine di accertarne la capacità di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 27 di tale direttiva. La procedura di effettuazione degli audit è adottata dal consiglio direttivo.
4. L'Agenzia elabora relazioni di audit riguardanti le attività di cui al paragrafo 3 e le trasmette all'organismo di valutazione della conformità notificato interessato, allo Stato membro interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit contiene, in particolare, l'elenco delle eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti. Se l'Agenzia reputa che tali carenze impediscano all'organismo di valutazione della conformità notificato in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione all'interoperabilità ferroviaria, essa adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro in cui è stabilito tale organismo notificato di prendere gli opportuni provvedimenti entro un termine da stabilire tenendo conto dell'importanza della carenza.

5. Se uno Stato membro è in disaccordo con la raccomandazione di cui al paragrafo 4 o non adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4, o se, in risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un organismo notificato non fornisce alcuna risposta entro il termine di 3 mesi dalla ricezione della raccomandazione stessa, l'Agenzia informa la Commissione. La Commissione informa dello Stato membro interessato e ne chiede la posizione in merito alla suddetta raccomandazione. Se le risposte fornite non sono giudicate sufficienti o se lo Stato membro non fornisce alcuna risposta entro 3 mesi dalla richiesta della Commissione, la Commissione può, entro il termine di sei mesi, adottare un parere in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2.
6. L'Agenzia può effettuare ispezioni annunciate o non annunciate presso gli organismi di valutazione della conformità notificati, allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del funzionamento degli stessi e in particolare per esaminare documenti, certificati e dati relativi ai compiti di cui all'articolo 38 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]. Nel caso di organismi accreditati, l'Agenzia coopera con gli organismi nazionali di accreditamento pertinenti. Nel caso di organismi di valutazione della conformità che non sono accreditati, l'Agenzia coopera con le autorità nazionali pertinenti che hanno riconosciuto detti organismi notificati. Le ispezioni possono essere decise di volta in volta o effettuate in base a una politica, metodi di lavoro e procedure elaborati dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Gli organismi di valutazione della conformità notificati agevolano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato una relazione su ciascuna ispezione.

Articolo 31

Monitoraggio dei progressi nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza

1. L'Agenzia, insieme agli organismi investigativi nazionali, raccoglie dati utili sugli incidenti e inconvenienti tenendo conto del contributo degli organismi nazionali incaricati delle indagini alla sicurezza del sistema ferroviario nel suo complesso.

2. L'Agenzia tiene sotto osservazione i risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario. L'Agenzia può in particolare chiedere l'assistenza degli organismi di cui all'articolo 34, anche ai fini della raccolta di dati. L'Agenzia si basa anche sui dati raccolti da Eurostat e collabora con quest'ultimo per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori comuni di sicurezza e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto.
3. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emana raccomandazioni su come migliorare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari, in particolare agevolando il coordinamento tra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura o tra i gestori dell'infrastruttura.
4. L'Agenzia tiene sotto osservazione i progressi nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza dei sistemi ferroviari. Ogni due anni, presenta alla Commissione e pubblica una relazione sui progressi compiuti in materia di interoperabilità e sicurezza nello spazio ferroviario europeo unico.
5. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia presenta una relazione sullo stato di attuazione e applicazione della legislazione unionale in materia di sicurezza e interoperabilità in uno specifico Stato membro.
- 5 bis. L'Agenzia fornisce, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, un quadro generale del livello di interoperabilità e di sicurezza del sistema ferroviario nell'Unione e crea a tal fine uno strumento dedicato, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario].

CAPO 8

ALTRI COMPITI

Articolo 32

Personale ferroviario

1. L'Agenzia svolge i compiti appropriati relativi al personale ferroviario definiti negli articoli 4, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 e 37 della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità¹⁴.
2. La Commissione può chiedere all'Agenzia di svolgere altri compiti legati al personale ferroviario in conformità alla direttiva 2007/59/CE.
3. L'Agenzia consulta le autorità nazionali competenti in materia di personale ferroviario sui compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e può promuovere la cooperazione tra tali autorità, anche attraverso l'organizzazione di incontri con i loro rappresentanti.

Articolo 33

Registri e accessibilità dei registri

1. L'Agenzia svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati di cui alla direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie], alla direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] e alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità¹⁵. In particolare ciò comprende:
 - a) l'elaborazione e la gestione delle specifiche sui registri;
 - b) il coordinamento degli sviluppi relativi ai registri negli Stati membri;
 - c) la fornitura di indicazioni sui registri alle parti interessate;

¹⁴ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

¹⁵ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

- d) la formulazione, all'attenzione della Commissione, di raccomandazioni sui miglioramenti delle specifiche dei registri esistenti, comprese se necessario la semplificazione e la cancellazione di informazioni ridondanti, e sull'eventuale necessità di istituire altri registri, previa analisi costi-benefici;
- d bis) i registri relativi ai soggetti responsabili della manutenzione e gli organismi di certificazione di detti soggetti.

2. L'Agenzia rende pubblici i seguenti documenti e registri previsti dalla direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] e dalla direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie]:

- a) dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi;
- b) dichiarazioni CE di conformità dei componenti di interoperabilità e dichiarazioni CE di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità;
- c) licenze rilasciate a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico¹⁶;
- d) certificati di sicurezza rilasciati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie];
- e) relazioni di indagine trasmesse all'Agenzia a norma dell'articolo 24 della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie];
- f) norme nazionali notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie] e dell'articolo 14 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];
- g) registri sui veicoli, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti;
- h) registri dell'infrastruttura, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti;
- i) registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, conformemente all'articolo 44 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario];
- j) registro delle richieste di modifica e delle modifiche previste delle specifiche ERTMS, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;
- k) registro delle richieste di modifica e delle modifiche previste delle STI sulle applicazioni telematiche per il trasporto passeggeri e per il trasporto merci, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2;

¹⁶ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

- l) registro delle marcature delle amministrazioni proprietarie dei veicoli tenuto dall'Agenzia a norma della STI per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico";
 - m) relazioni sulla qualità elaborate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007.
3. Le modalità pratiche per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 2 sono discusse e stabilite di comune accordo tra la Commissione e gli Stati membri sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia.
4. Allorché trasmettono i documenti di cui al paragrafo 2, gli organismi interessati possono indicare quali documenti non devono essere resi pubblici per motivi di sicurezza.
5. Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze di cui al paragrafo 2, lettera c), notificano all'Agenzia ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica o revoca di tali licenze a norma della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
Le autorità nazionali per la sicurezza preposte al rilascio dei certificati di cui al paragrafo 2, lettera d), notificano all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie], ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica, **restrizione** o revoca di tali certificati.
6. L'Agenzia può inserire nella banca dati pubblica ogni documento pubblico o collegamento utile in relazione agli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto della legislazione unionale vigente in materia di protezione dei dati.

Reti di autorità nazionali per la sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi

1. L'Agenzia costituisce una rete di autorità nazionali per la sicurezza di cui all'articolo 16 della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie] e sostiene gli organismi investigativi di cui all'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia mette a disposizione di tale rete un segretariato. Ove previsto dall'Agenzia, il segretariato per la cooperazione degli organismi investigativi è organizzato separatamente rispetto alle funzioni interne all'Agenzia preposte alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e alle autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli. La cooperazione di tali organismi ha in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) scambio di informazioni legate alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie;
 - b) promozione delle buone pratiche e diffusione di conoscenze pertinenti;
 - c) trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la sicurezza delle ferrovie e in particolare gli indicatori comuni di sicurezza.

L'Agenzia agevola la cooperazione tra le autorità nazionali per la sicurezza e gli organismi investigativi nazionali, in particolare organizzando riunioni congiunte.
2. L'Agenzia può costituire una rete di organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello di Unione. L'elenco di tali organismi è stabilito dalla Commissione. L'Agenzia può mettere a disposizione di tale rete un segretariato. La rete ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) scambio di informazioni legate alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie;
 - b) promozione delle buone pratiche e diffusione di conoscenze pertinenti;
 - c) trasmissione all'Agenzia di dati riguardanti la sicurezza e l'interoperabilità ferroviarie.
3. Le reti e gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono presentare osservazioni sui progetti di parere di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
4. L'Agenzia può costituire altre reti con organismi o autorità cui sono attribuite responsabilità per una parte del sistema ferroviario.

5. La Commissione può partecipare alle riunioni delle reti di cui al presente articolo.

Articolo 35

Comunicazione e distribuzione

L'Agenzia comunica e distribuisce alle parti interessate informazioni riguardanti il quadro europeo di testi legislativi sulle ferrovie e lo sviluppo di norme e orientamenti, conformemente ai piani di comunicazione e distribuzione adottati dal consiglio direttivo sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia. Tali piani, basati su un'analisi delle esigenze, sono aggiornati regolarmente dal consiglio direttivo.

Articolo 36

Ricerca e promozione dell'innovazione

1. Su richiesta della Commissione o su propria iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 4, l'Agenzia contribuisce alle attività di ricerca in ambito ferroviario a livello di Unione, anche fornendo sostegno ai servizi della Commissione e agli organismi rappresentativi competenti. Tale contributo lascia impregiudicate le altre attività di ricerca a livello di Unione.
2. La Commissione può affidare all'Agenzia il compito di promuovere l'innovazione finalizzata al miglioramento dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie, in particolare per quanto concerne l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio (tracking and tracing).

Articolo 37

Assistenza alla Commissione

1. L'Agenzia assiste la Commissione, su richiesta di quest'ultima, nell'attuazione della legislazione unionale volta al miglioramento del livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo.

2. Possono rientrare in tale assistenza:
 - a) la fornitura di consulenza tecnica su aspetti che richiedono competenze specifiche;
 - b) la raccolta di informazioni attraverso le reti di cui all'articolo 34.

Articolo 38

Assistenza nella valutazione dei progetti ferroviari

Fatte salve le deroghe previste all'articolo 7 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario], su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista dell'interoperabilità e della sicurezza, i progetti riguardanti la progettazione, la realizzazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei sottosistemi per i quali è stato chiesto un contributo finanziario dell'Unione.

Entro un termine da stabilirsi di comune accordo con la Commissione in base all'importanza del progetto e alle risorse disponibili, ma in ogni caso non superiore a due mesi, l'Agenzia esprime un parere sulla conformità del progetto alla normativa vigente in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviarie.

Articolo 39

Assistenza agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate

1. Su richiesta della Commissione, degli Stati membri, dei paesi candidati o delle reti di cui all'articolo 34, l'Agenzia svolge attività di formazione e altre attività appropriate di delucidazione e riguardanti l'applicazione della normativa in materia di interoperabilità e sicurezza, nonché prodotti collegati dell'Agenzia quali registri, guide all'attuazione o raccomandazioni.
2. La natura e la portata delle attività di cui al paragrafo 1, compreso l'eventuale impatto sulle risorse, sono decise dal consiglio direttivo e incluse nel documento di programmazione. I costi di tale assistenza sono sostenuti dalle parti richiedenti, salvo diversi accordi.

Articolo 40

Relazioni internazionali

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, compreso il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può rafforzare il coordinamento con le organizzazioni internazionali in base agli accordi conclusi e intrattenere rapporti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi aventi competenze in aree che sono oggetto di attività dell'Agenzia, al fine di assicurare l'aggiornamento sugli sviluppi scientifici e tecnici e promuovere la legislazione e le norme ferroviarie dell'Unione europea.
2. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e per i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi e forme di cooperazione sono soggetti a discussione preventiva con la Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche alla Commissione. Il consiglio direttivo è debitamente informato di tali accordi.
3. Il consiglio direttivo adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia. Tale strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

Articolo 41

[...]

CAPO 9

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Articolo 42

Struttura amministrativa e direttiva

La struttura amministrativa e direttiva dell'Agenzia è costituita da:

- a) un consiglio direttivo, che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 47;
- b) un comitato esecutivo, che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 49;
- c) un direttore esecutivo, che esercita le funzioni stabilite nell'articolo 50;
- d) una o più commissioni di ricorso, che esercitano le funzioni stabilite negli articoli da 54 a 56.

Articolo 43

Composizione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Nel consiglio direttivo siedono anche, senza diritto di voto, sei rappresentanti a livello europeo delle seguenti categorie:

- a) le imprese ferroviarie;
- b) i gestori dell'infrastruttura;
- c) l'industria ferroviaria;
- d) i sindacati;
- e) i passeggeri;
- f) i clienti del trasporto merci.

Per ognuna di queste categorie la Commissione nomina un rappresentante e un supplente sulla base di un elenco di quattro nominativi preselezionati dalle rispettive organizzazioni europee.

2. I membri del consiglio direttivo e i loro supplenti sono nominati in base alla loro conoscenza delle attività principali dell'Agenzia, tenendo conto delle competenze manageriali, amministrative e di bilancio pertinenti. Tutte le parti si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio, per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.
3. Gli Stati membri e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio direttivo nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.
4. Il mandato dei membri ha durata di quattro anni e può essere rinnovato.
5. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 68.

Articolo 44

Presidente del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo elegge, a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, un presidente scelto tra i rappresentanti degli Stati membri e un vicepresidente scelto tra i suoi membri.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, anche quest'ultimo mandato termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 45

Riunioni

1. Le riunioni del consiglio direttivo si svolgono conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa normalmente alle riunioni, tranne quando la sua partecipazione può determinare un conflitto di interessi, su decisione del presidente.

Il consiglio direttivo può invitare ad assistere a punti specifici dell'ordine del giorno delle proprie riunioni, come osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione, della maggioranza dei suoi membri o di un terzo dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio.

2 bis. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio direttivo può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e della Commissione di essere rappresentati da un supplente o da qualsiasi altra persona. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno.

Articolo 46

Votazioni

Se non stabilito diversamente nel presente regolamento, il consiglio direttivo prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Funzioni del consiglio direttivo

1. Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio direttivo:
 - a) adotta la relazione annuale di attività dell'Agenzia per l'anno precedente ed entro il 1° luglio la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione;
 - b) sentito il parere della Commissione e a norma dell'articolo 48, adotta ogni anno, a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, il documento di programmazione dell'Agenzia;
 - c) adotta, a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia, conformemente al capo 10;
 - d) fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;
 - e) adotta una politica, metodi di lavoro e procedure sulle visite, gli audit e le ispezioni a norma degli articoli 10, 29 e 30;
 - f) adotta il proprio regolamento interno;
 - g) adotta e aggiorna i piani di comunicazione e distribuzione di cui all'articolo 35;
 - h) [...]
 - i) fatto salvo il paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (“poteri dell'autorità con potere di nomina”);

- i bis) adotta decisioni motivate in relazione alla revoca dell'immunità ai sensi dell'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- j) sottopone all'accordo della Commissione modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, se sono diverse da quelle adottate dalla Commissione, a norma della procedura prevista dall'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- k) nomina il direttore esecutivo e può prolungarne il mandato o rimuoverlo dall'incarico, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'articolo 62;
- k bis) nomina i membri del comitato esecutivo, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'articolo 49;
- k bis bis) adotta un mandato per i compiti del comitato esecutivo di cui all'articolo 49;
- k ter) adotta le decisioni connesse agli accordi di cui all'articolo 68, paragrafo 2;
- k quater) nomina e revoca i membri delle commissioni di ricorso, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'articolo 51 e dell'articolo 52, paragrafo 3;
- k sexies) adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 63;
- l) adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto del rapporto costi-benefici delle misure da attuare;
- m) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, verificando l'adozione delle azioni appropriate da parte del direttore esecutivo;

- n) adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri del consiglio direttivo e della commissione di ricorso;
- n bis) adotta orientamenti e l'elenco dei principali elementi da includere negli accordi di cooperazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali per la sicurezza, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 69;
- n ter) adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti versati dal richiedente di cui all'articolo 69, paragrafo 2, ai fini degli articoli 12, 16 e 17;
- n quater) stabilisce procedure per la cooperazione dell'Agenzia e del suo personale nei procedimenti giudiziari nazionali;
- n quinquies) adotta il regolamento interno dei gruppi di lavoro e degli altri gruppi e i parametri relativi alle spese di viaggio e di soggiorno dei suoi membri di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 7 quinquies;
- n sexies) designa un osservatore tra i suoi membri per seguire la procedura di selezione della Commissione per la nomina del direttore esecutivo;
- n septies) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹⁷, in conformità delle norme sulle votazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
2. Il consiglio direttivo adotta, in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e dell'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

¹⁷ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

Nell'applicare il comma precedente, se circostanze del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 48

Documento di programmazione

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio direttivo dell'Agenzia adotta, tenendo conto del parere della Commissione, il documento di programmazione contenente i programmi annuale e pluriennale e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle reti di cui all'articolo 34. Il programma di lavoro annuale stabilisce le azioni che l'Agenzia svolge nell'anno successivo.

Il consiglio direttivo stabilisce le procedure appropriate da applicare per l'adozione del documento di programmazione, compresa la consultazione delle parti interessate, di cui all'articolo 47, paragrafo 1 septies.

2. Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'UE e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio direttivo lo riesamina e lo adotta entro il termine di due mesi, se necessario in versione modificata, in seconda lettura con votazione a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.
3. Il programma di lavoro annuale dell'Agenzia individua, per ogni attività, gli obiettivi perseguiti. In linea di massima ogni attività è associata in modo chiaro alle risorse umane e di bilancio necessarie per il suo svolgimento, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività e alla procedura di valutazione preliminare prevista all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio direttivo modifica, se necessario, il documento di programmazione adottato. L'inserimento di tale nuovo compito è subordinato all'analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e può essere subordinato a una decisione di rinvio di altri compiti.
 5. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione e del riesame di cui all'articolo 76.
- 5 bis. Si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 115 e 116 del regolamento (UE) n. 1271/2013.

Articolo 49

Comitato esecutivo

1. Il consiglio direttivo è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo prepara decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio direttivo. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo prende talune decisioni provvisorie per conto del consiglio direttivo, in particolare su questioni amministrative e di bilancio, previo mandato ricevuto dal consiglio direttivo.
Insieme al consiglio direttivo, il comitato esecutivo assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'OLAF e dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, anche attraverso azioni appropriate del direttore esecutivo.

Fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 50, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

3. Il presidente del consiglio direttivo è presidente del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo comprende un rappresentante della Commissione e altri quattro rappresentanti degli Stati membri del consiglio direttivo, sulla base delle pertinenti competenze ed esperienze. Il consiglio direttivo nomina i membri e i supplenti del comitato esecutivo, impegnandosi ad assicurare una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne.
4. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del mandato dei membri del consiglio direttivo salvo che quest'ultimo decida una durata più breve.
5. Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, ove possibile, non meno di due settimane prima del consiglio direttivo. Il presidente del comitato esecutivo convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri o del consiglio direttivo.
6. Il consiglio direttivo stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo, è periodicamente informato in merito ai lavori del comitato esecutivo e ha accesso ai suoi documenti.

Articolo 50

Funzioni del direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio direttivo.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su invito, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'espletamento delle sue funzioni.

4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia e adotta le decisioni, le raccomandazioni, i pareri e gli altri atti formali dell'Agenzia.
5. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia e dell'espletamento delle funzioni affidate dal presente regolamento. In particolare al direttore esecutivo sono affidate le seguenti responsabilità:
- a) la gestione corrente dell'Agenzia;
 - b) l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio direttivo;
 - c) l'elaborazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio direttivo previa consultazione della Commissione;
 - d) l'attuazione del documento di programmazione e, per quanto possibile, la risposta alle richieste di assistenza della Commissione relativamente ai compiti dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento;
 - d bis) l'elaborazione della relazione annuale di attività dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio direttivo per approvazione;
 - g) l'adozione dei provvedimenti necessari, in particolare le istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare che l'Agenzia operi a norma del presente regolamento;
 - h) la predisposizione di un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi e la predisposizione di un sistema di valutazione regolare, conforme a criteri professionali riconosciuti;
 - i) la predisposizione, ogni anno, di un progetto di relazione generale sulla base del monitoraggio e dei sistemi di valutazione di cui alla lettera g), e la sua presentazione al consiglio direttivo;
 - j) la preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 58 e l'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 59;
 - k bis) l'adozione dei provvedimenti necessari per seguire i lavori delle reti di autorità nazionali per la sicurezza, organismi investigativi nazionali e organismi rappresentativi a norma dell'articolo 34;
 - l) l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, nonché delle indagini dell'OLAF, e la presentazione di una relazione sui progressi compiuti, due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio direttivo;

- m) la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
- n) l'elaborazione di una strategia antifrode dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio direttivo per approvazione;
- o) la predisposizione del progetto di regolamento finanziario dell'Agenzia, al fine della sua adozione da parte del consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 60, e delle sue misure di esecuzione;
- o bis) la conclusione a nome dell'Agenzia di accordi di cooperazione con le autorità nazionali per la sicurezza conformemente all'articolo 69 del presente regolamento.

Articolo 51

Istituzione e composizione delle commissioni di ricorso

1. Su decisione del consiglio direttivo, l'Agenzia istituisce una o più commissioni di ricorso, responsabili dei ricorsi e delle procedure di arbitrato di cui agli articoli 54 e 55 ter.
 2. Ogni commissione di ricorso è composta da un presidente e da altri due membri. In loro assenza o in caso di conflitto di interessi, essi sono rappresentati da supplenti.
- 2 bis. L'istituzione e la composizione di ciascuna commissione di ricorso sono decise caso per caso o, come organismo permanente, per un periodo massimo di quattro anni, secondo la procedura seguente:
- a) la Commissione stila un elenco di esperti qualificati sulla base delle pertinenti competenze ed esperienze e a seguito di una procedura di selezione aperta;
 - b) il consiglio direttivo nomina il presidente, gli altri membri e i supplenti scegliendoli nel suddetto elenco. Qualora non si tratti di un organismo permanente, il consiglio direttivo tiene conto della natura e del contenuto del ricorso o dell'arbitrato ed evita conflitti di interessi conformemente all'articolo 53.

3. [...]
 4. Qualora la commissione di ricorso ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, essa può chiedere al consiglio direttivo di nominare altri due membri e i loro supplenti scegliendoli nell'elenco di cui al paragrafo 2 bis, lettera a).
 5. Su proposta dell'Agenzia, sentito il consiglio direttivo e in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 75, paragrafo 3, la Commissione stabilisce il regolamento interno della commissione di ricorso, comprese le procedure per presentare ricorso e le condizioni per il rimborso delle spese dei suoi membri.
- 5 bis. La commissione di ricorso può chiedere il parere di esperti degli Stati membri interessati, in particolare al fine di chiarire la normativa nazionale in questione, nella fase iniziale di esame della procedura.

Articolo 52

Membri della commissione di ricorso

1. Nel caso di una commissione di ricorso permanente, il mandato dei membri di una commissione di ricorso e dei loro supplenti è limitato a un periodo massimo di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Negli altri casi, il mandato è limitato alla durata del ricorso o dell'arbitrato.
 2. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti e non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione e sono privi di conflitti di interessi.
- 2 bis. I membri della commissione di ricorso non fanno parte del personale dell'Agenzia e sono retribuiti per la loro effettiva partecipazione a un determinato ricorso o arbitrato.

3. Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere rimossi dal loro incarico solo per motivi gravi e se il consiglio direttivo decide in tal senso.
4. Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere rimossi dall'elenco degli esperti qualificati solo per motivi gravi e se la Commissione decide in tal senso.

Articolo 53

Esclusione e ricusazione

1. Nel caso di una commissione di ricorso istituita, i suoi membri non possono partecipare a un procedimento di ricorso o di arbitrato se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato alla decisione impugnata.
2. Qualsiasi membro della commissione di ricorso che, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritenga di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso o di arbitrato, o che debba astenersi un altro membro, ne informa la commissione di ricorso, che decide sull'esclusione sulla base delle norme adottate dal consiglio direttivo di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera n).
3. Qualsiasi parte del procedimento di ricorso o di arbitrato può ricusare, conformemente al regolamento interno stabilito all'articolo 51, paragrafo 5, qualsiasi membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o qualora il membro sia sospettato di parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri.

4. La commissione o le commissioni di ricorso decidono quali provvedimenti adottare nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Il consiglio direttivo è informato delle decisioni adottate dalla commissione di ricorso.

Articolo 54

Decisioni e inadempienze soggette a ricorso

1. Si può presentare ricorso presso la commissione di ricorso avverso le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16 e 17 ovvero se l'Agenzia omette di agire entro i termini stabiliti e dopo il completamento della revisione precontenziosa di cui all'articolo 55 bis.
2. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. Tuttavia, su richiesta delle parti coinvolte, la commissione di ricorso può decidere che il ricorso presentato ai sensi del paragrafo 1 abbia effetto sospensivo, se ritiene che le circostanze lo consentano. In tal caso, la commissione di ricorso motiva la sua decisione.

Articolo 55

Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa dall'Agenzia nei suoi confronti, o che la interessa direttamente e singolarmente, ai sensi degli articoli 12, 16 e 17, ovvero se l'Agenzia omette di agire entro i termini stabiliti.
2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 51, paragrafo 5, all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della misura alla persona interessata o, se la misura non è notificata alla persona, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

Articolo 55 bis

Revisione precontenziosa

1. Se l'Agenzia ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, rettifica la propria decisione o la propria inadempienza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1. Tale procedura non si applica se la decisione impugnata ha incidenza su un'altra parte coinvolta nel procedimento di ricorso.
2. Se la decisione non è rettificata entro un mese dal ricevimento del ricorso, l'Agenzia decide senza indugio se sospendere l'applicazione della sua decisione e deferisce il ricorso in oggetto alla commissione di ricorso.

Articolo 55 ter

Procedura di arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Agenzia e una o più autorità nazionali per la sicurezza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 septies, e dell'articolo 22 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] e dell'articolo 10, paragrafo 1 septies, e dell'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 4 bis, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie], la commissione di ricorso funge da arbitro su richiesta dell'autorità nazionale per la sicurezza interessata. In tal caso, la commissione di ricorso decide se aderire alla posizione dell'Agenzia.

Articolo 56

Esame e decisioni sui ricorsi e sugli arbitrati

1. Nell'esame del ricorso o nell'esercizio della funzione di arbitro, la commissione di ricorso agisce entro i termini stabiliti nel regolamento interno. Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

2. Per quanto riguarda l'arbitrato, l'Agenzia adotta la decisione definitiva conformemente alle procedure di cui all'articolo 20, paragrafo 1 septies, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] e all'articolo 10, paragrafo 1 septies, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie].
3. Se il ricorso viene accolto, l'Agenzia riesamina la sua posizione alla luce delle conclusioni della commissione di ricorso e decide se confermare o meno la sua decisione originale. L'Agenzia motiva la sua decisione definitiva e informa di conseguenza le parti del procedimento di ricorso.

Articolo 57

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

1. I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia prese ai fini degli articoli 12, 16 e 17 o per inadempienza entro i termini possono essere presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo che siano state esperite le procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia di cui all'articolo 54.
2. L'Agenzia adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO 10

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 58

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.

2. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione e sovvenzioni degli organismi dell'Unione;
 - b) un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 68;
 - c) i diritti corrisposti dai richiedenti e detentori di certificati e autorizzazioni rilasciati dall'Agenzia a norma degli articoli 12, 16 e 17;
 - d) i corrispettivi per pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia;
 - e) eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri enti, a condizione che detti contributi siano trasparenti, chiaramente identificati nel bilancio e non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia.

3. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5. Ogni anno il consiglio direttivo, sulla base di un progetto elaborato dal direttore esecutivo conformemente ai principi della formazione del bilancio per attività, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Tale stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio direttivo alla Commissione entro il 31 gennaio.
6. Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito "autorità di bilancio") congiuntamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie per quanto riguarda la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato, unitamente a una descrizione e motivazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale.
8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.
9. Il bilancio è approvato dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto. Il bilancio dell'Agenzia diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.
10. Per qualsiasi progetto relativo alla proprietà che può comportare conseguenze significative per il bilancio dell'Agenzia, si applicano le disposizioni dell'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (regolamento finanziario generale).
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Detta relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 287 del trattato e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.
4. Una volta ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 148 del regolamento finanziario generale, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio direttivo per parere.
5. Il consiglio direttivo formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio. Trasmette tale risposta anche al consiglio direttivo e alla Commissione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, come previsto all'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, prima del 30 aprile dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 60

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione. Esso non può discostarsi dal **regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione**, a meno che le esigenze specifiche del funzionamento dell'Agenzia non lo rendano necessario e con l'accordo preliminare della Commissione.

CAPO 11

PERSONALE

Articolo 61

Disposizioni generali

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto.

2. [...]

- 2 bis. Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 1, lettera j), le modalità di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, comprese le disposizioni generali di esecuzione, adottate dalla Commissione, si applicano per analogia all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3. L'Agenzia adotta opportune misure amministrative per organizzare i suoi servizi in modo da evitare ogni eventuale conflitto di interesse.

Articolo 62

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alle pertinenti conoscenze ed esperienze nel settore dei trasporti, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, in altre pubblicazioni di un avviso di vacanza. Prima che venga adottata la decisione del consiglio direttivo, l'osservatore di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera n sexies), riferisce in merito alla procedura.

Per la conclusione del contratto del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio direttivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.
4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
5. Il consiglio direttivo informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
6. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto a seguito della proroga del mandato.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio direttivo presa su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri.

Articolo 63

Esperti nazionali distaccati e altro personale

L'Agenzia può anche avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Agenzia a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Fatte salve le norme della pertinente decisione del Consiglio relativa al distacco di esperti nazionali, che si applicano all'Agenzia, il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia.

CAPO 12

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 64

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 65

Accordo sulla sede e condizioni operative

1. Qualora non siano ancora state adottate o non siano ancora state stabilite in un accordo scritto le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili nello Stato membro ospitante al direttore esecutivo, ai membri del consiglio direttivo, al personale dell'Agenzia e ai familiari, viene concluso un accordo tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro ospitante e previa approvazione del consiglio direttivo, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale accordo può avere la forma di un accordo sulla sede.

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

Articolo 66

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in questione.
 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.
 3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
 4. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
- 4 bis. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime loro applicabili.

Articolo 66 bis

Cooperazione con le autorità giudiziarie nazionali

Nel caso di procedimenti giudiziari nazionali che coinvolgono l'Agenzia in quanto quest'ultima ha esercitato i suoi compiti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 sexies, della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario] e all'articolo 10, paragrafo 1 sexies, della direttiva [xx sulla sicurezza delle ferrovie], l'Agenzia e il suo personale cooperano senza indebiti ritardi con le autorità giudiziarie nazionali competenti. Il consiglio direttivo stabilisce le opportune procedure da applicare in tali situazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera n quater).

Articolo 67

Regime linguistico

1. All'Agenzia si applica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹⁸. Se necessario, il consiglio direttivo adotta appropriate disposizioni di attuazione del regolamento n. 1.
Su richiesta di un membro del consiglio direttivo, questa decisione è adottata all'unanimità.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 68

Partecipazione di paesi terzi ai lavori dell'Agenzia

1. Fatto salvo l'articolo 40, l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi, in particolare di paesi rientranti nel campo di applicazione della politica europea di vicinato e della politica di allargamento, nonché di paesi EFTA che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione dell'Unione o misure nazionali equivalenti nella materia disciplinata dal presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 218 del TFUE.
2. In conformità alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborati accordi tra l'Agenzia e i paesi terzi che precisano le modalità dettagliate della partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, in particolare la natura e l'entità di tale partecipazione, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale. Tali accordi possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno al consiglio direttivo.
L'Agenzia sottoscrive gli accordi previo assenso della Commissione e del consiglio direttivo.

¹⁸ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

Cooperazione con le autorità e gli organismi nazionali

1. L'Agenzia e le autorità nazionali per la sicurezza concludono accordi di cooperazione in relazione all'attuazione degli articoli 12, 16 e 17 tenendo conto dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera n bis).
2. Tali accordi di cooperazione possono essere accordi specifici o accordi quadro e coinvolgere una o più autorità nazionali per la sicurezza. Essi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i risultati da produrre, i limiti di tempo per la loro realizzazione e la ripartizione dei diritti versati dal richiedente tra l'Agenzia e le autorità nazionali per la sicurezza. Tale ripartizione tiene conto del modello quadro di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera n ter).
3. Gli accordi possono inoltre includere specifiche disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. Nel caso tali reti siano isolate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione, dette disposizioni specifiche sulla cooperazione possono includere la possibilità di appaltare compiti alle pertinenti autorità nazionali per la sicurezza laddove necessario per assicurare una ripartizione efficace e proporzionata delle risorse.
- 3 bis. Detti accordi sono conclusi prima che l'Agenzia sia autorizzata a ricevere le domande conformemente agli articoli 12, 16 e 17 del presente regolamento, e in ogni caso non più tardi di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3 ter. L'Agenzia può concludere accordi con altre autorità nazionali competenti e altri organismi competenti in relazione all'attuazione degli articoli 12, 16 e 17.
4. Gli accordi di cui ai precedenti paragrafi lasciano impregiudicata la responsabilità generale dell'Agenzia di svolgere i compiti che le sono assegnati ai sensi degli articoli 12, 16 e 17.

Articolo 70

Trasparenza

1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.

Il consiglio direttivo adotta le misure concrete di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro [**un anno dall'entrata in vigore**].

Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore o essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato.

- 1 bis. L'Agenzia pubblica sul proprio sito raccomandazioni, pareri, studi, relazioni e risultati delle valutazioni d'impatto, fatto salvo il paragrafo 1 e previa rimozione di tutte le informazioni riservate.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 71

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate o sensibili

L'Agenzia applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione. Tali principi si applicano, tra l'altro, allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

¹⁹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Lotta antifrode

1. Per favorire la lotta alla frode, alla corruzione e ad altre attività illegali a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando il modello contenuto nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dall'Agenzia.
3. L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²¹ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organismi internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali controlli e verifiche in base alle rispettive competenze.

²⁰ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

²¹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

CAPO 13

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73

Atti di esecuzione in relazione ai diritti e ai corrispettivi

1. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti i diritti e corrispettivi da riscuotere, particolarmente in applicazione degli articoli 12, 16 e 17. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo **75, paragrafo 3**.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 fissano in particolare le prestazioni per le quali sono dovuti diritti e corrispettivi in applicazione degli articoli 12, 16 e 17, l'importo degli stessi e le modalità di riscossione.
3. Sono riscossi diritti e corrispettivi per:
 - a) il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli;
 - b) il rilascio e il rinnovo di certificati di sicurezza;
 - c) la fornitura di servizi; essi rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione;

possono essere riscossi diritti e oneri per il trattamento dei ricorsi.

I diritti e i corrispettivi sono espressi e riscossi in euro.

I diritti e i corrispettivi sono fissati in modo trasparente, equo ed uniforme, tenendo conto della competitività del settore ferroviario europeo. Non comportano oneri finanziari inutili per le società. La ripartizione dei diritti è chiaramente riportata nella contabilità.

4. L'importo dei diritti e dei corrispettivi è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti, compresi i pertinenti costi derivanti dai compiti assegnati alle autorità nazionali per la sicurezza ai sensi dell'articolo 69, paragrafi 2 e 3. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale impegnato in attività di cui al paragrafo 3, compresi i contributi pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla formazione di tale costo. Se si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai corrispettivi occorrerà riesaminare il livello di tali diritti e corrispettivi. Tali diritti e corrispettivi sono entrate attribuite all'Agenzia.

Articolo 74

Esercizio della delega

[...]

Articolo 75

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 48 della direttiva [xx relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 76

Valutazione e riesame

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro, tenendo conto delle opinioni e raccomandazioni delle parti interessate, comprese le autorità nazionali per la sicurezza. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni riguardo a tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
3. Ogni due valutazioni, viene stilato anche un bilancio dei risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

Articolo 77

Disposizioni transitorie

1. L'Agenzia sostituisce l'Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 e le succede per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività.
2. In deroga all'articolo 43, i membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono in carica fino alla data di scadenza del rispettivo mandato in qualità di membri del consiglio direttivo, fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di nominare un nuovo rappresentante.

In deroga all'articolo 50, il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato.

3. In deroga all'articolo 61, tutti i contratti di lavoro in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono onorati fino alla rispettiva data di scadenza.

Articolo 78

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 881/2004 è abrogato.

Articolo 79

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente